

87-25 p.u.



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Liquidazione
controllata
51/2025

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 87/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata
promosso da

TEA ENERGIA S.R.L. (C.F.: 02125710208);

RICORRENTE

nei confronti di

NUOVA MATICAL S.R.L. in liquidazione (C.F.: 02574770208);

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 87/25 p.u. con il quale Tea Energia s.r.l. ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione controllata di Nuova Matical s.r.l. in liquidazione;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società debitrice ha sede in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;



- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita *ex officio* ai sensi degli artt. 65 co. 2, 270 co. 5 e 42 CCI, necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura;
- osservato che la società debitrice non si è costituita né il legale rappresentante è comparso all'udienza;
- rilevato che la società debitrice rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che è imprenditore svolgente attività di tintoria, fissaggio e confezione di calze da donna e altro;
- osservato che la società versa in una situazione di insolvenza come emerge dall'esito negativo del pignoramento mobiliare, dalla presenza di debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emerge dagli atti allegati e acquisiti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte nonché dalla messa in liquidazione;
- osservato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000,00 e che si tratta di impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCI come già in precedenza accertato da questo Tribunale sicché la società è assoggettabile alla liquidazione controllata;
- rilevato che il debitore non ha allegato la attestazione prevista dall'art. 268 co. 3 CCI;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co. 3 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:



- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **NUOVA MATICAL S.R.L. in liquidazione** (con sede in Solferino, via Cavriana, 44; C.F.: 02574770208) in persona del legale rappresentante Ghiroldi Roberto (nato a Castiglione delle Stiviere il n data 1-5-1945 e ivi residente in via Dottorina, 109/B);
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
- nomina liquidatore la dott. Catia Amista (C.F.: MSTCTA61E71L020J) con studio in Suzzara;
- dispone che il liquidatore:
 - a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
 - b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
 - c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
 - d) ordina alla società debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
 - e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
 - f) ordina alla società debitrice di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
 - g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla società debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui



immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui la società debitrice risulti essere intestataria di beni immobili o di mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e al Registro Imprese.

Mantova, 9 ottobre 2025.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in cancelleria telematicamente

9 OTT 2025

